

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 marzo 2011, presso la sede di FILCTEM/CGIL di Roma,

### Tra

Iren S.p.a. –anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Acqua Gas S.p.a., Iren Energia S.p.a., Iren Mercato S.p.a., Iren Emilia S.p.a., Iren Ambiente S.p.a., Iren Rinnovabili S.r.l., Iride Servizi S.p.a., Genova Reti Gas S.r.l., Laboratori Iride Acqua Gas S.r.l., Mediterranea delle Acque S.p.a., Idro Tigullio S.p.a., AEM Torino Distribuzione S.p.a., Cae S.p.a., Enìa Reggio Emilia S.r.l., Enìa Piacenza S.r.l., Enìa Parma S.r.l., Enìa Tel S.r.l. e in generale delle Società cui effettua il servizio di amministrazione del personale-

e

le Segreterie Nazionali FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILCEM/UIL, FLAEL/CISL, FP/CGIL, UILTRASPORTI/UIL e FIT/CISL;

premessi che


- l'art.1 comma 47 della Legge 220/2010, in attuazione dell'art. 53 del D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010), ha dettato, per il periodo di imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"; in particolare, riprendendo i contenuti della precedenti in materia di detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività e alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello,
  - il comma 1 del suddetto art. 53, recita testualmente: "nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali" – disposizione che "trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro";
  - il comma 2 del suddetto art. 53 recita testualmente "nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della Legge del 24 dicembre 2007, n.247";
- la Circolare 3/E del 14.2.2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente per oggetto l'art.1 comma 47 della legge 220/2010, precisa che
  - "le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011" sono agevolate "solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia";
  - "per i contratti collettivi c.d. di diritto comune [omissis] non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare";
  - "ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD che (a) le somme (così come per gli anni 2008 -2010 [omissis]) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza

organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e (b) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova”;

- “ai fini della disposizione in esame, gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base ad una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale”
- le Associazioni Datoriali cui aderiscono il Gruppo Iren e le Società in cui si articola, facenti capo a livello nazionale a ConfServizi e a livello territoriale anche alle Associazioni Industriali, avevano suggerito, fin dalla data di emissione delle normative in esame, di formalizzare gli accordi in materia, se preesistenti, o definirne di nuovi;
- nell'ambito del Gruppo Iren tale formalizzazione era stata rinviata alla data di stipula del Protocollo delle relazioni industriali del Gruppo Iren, avvenuta in data 24.3.2011, convenendo in tale sede che in data immediatamente successiva si sarebbe definito un apposito accordo in materia con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali delle Categorie maggiormente rappresentative nell'ambito del Gruppo;

#### **si conviene quanto segue**

1. Sono state concordate per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa le somme che vengono erogate in sede aziendale per
  - premio di risultato e premi per conseguimento obiettivi (ad es. MbO e una tantum incentivanti);
  - prestazioni di lavoro straordinario o per prestazioni oltre il normale orario di lavoro, ivi incluse le somme forfettariamente assegnate e corrisposte una tantum ai lavoratori non soggetti alla disciplina contrattuale dell'orario di lavoro
  - prestazioni di lavoro supplementare, ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche da personale con rapporto di lavoro part time;
  - prestazioni nel periodo notturno e festivo, con riferimento sia alla quota di retribuzione ordinaria, sia alla relativa maggiorazione prevista dai CCNL;
  - prestazioni per lavoro in turno con riferimento alla relativa maggiorazione prevista dai CCNL;
  - reperibilità;
  - flessibilità orarie ed orari multiperiodali.
2. Le prestazioni e gli istituti di cui sopra sono in essere nelle Società del Gruppo Iren nel rispetto delle norme previste dai CCNL di Settore applicati.
3. Le singole Società applicheranno pertanto le agevolazioni fiscali ai compensi di cui la punto 1., nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali de dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 -2010.
4. Le Società, su base territoriale, informeranno le rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria e le RSU e daranno comunicazione ai loro Dipendenti della presente intesa.




5. La presente intesa recepisce integralmente tutti gli accordi preesistenti e ad oggi in essere nelle Società del Gruppo su quanto sopra e ha pertanto validità per il 2011.

Le Parti convengono altresì che il presente accordo resterà in vigore anche per gli anni successivi al 2011, salvo diversi accordi successivi o variazioni normative, fino a eventuale disdetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Iren S.p.A.

anche a nome e per conto delle Società del Gruppo, con sede nelle Province di Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino



Per le OO.SS.LL. di Categoria FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILCEM/UIL, FLAEI/CISL, FP/CGIL, UILTRASPORTI/UIL e FIT/CISL

